



COMUNE DI VERGIATE

(Provincia di Varese)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 56 DEL 19/12/2024

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
ANNO 2024- EX ART. 20, D. LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175:
APPROVAZIONE

L'anno 2024, addì **19** del mese di **Dicembre** alle ore **20.00**, presso la Sala Consiliare Comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

I consiglieri presenti risultano dal seguente prospetto:

N.	Nominativo	Presenza
1	PARRINO Daniele	PRESENTE
2	BONETTI Federico	PRESENTE
3	FACCHIN Marino	PRESENTE
4	PACCINI Cristina	PRESENTE
5	MONTI Rosella	PRESENTE
6	ROARO Arianna	PRESENTE
7	GENTILE Stefania	PRESENTE
8	VIGANO' Erminia Noemi	PRESENTE
9	VUONO Franco	PRESENTE
10	BIRIGOZZI Marta	PRESENTE
11	TEDESCHI Gianfranco Walter	PRESENTE
12	BALZARINI Romano	ASSENTE
13	CARLINI Sarah	PRESENTE

Presenti n.12 (dodici)

Assenti n.1 (uno)

Partecipa il Segretario comunale Dott. Giorgio RICCI.

Risulta presente l'Assessore esterno Dott. Massimiliano POROTTI.

Il Presidente del Consiglio Comunale, Sig.ra Rosella MONTI, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno :

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ANNO 2024- EX ART. 20, D. LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE

Il Presidente del Consiglio Comunale, Sig.ra Rosella Monti, introduce l'argomento e cede la parola all'Assessore al Bilancio, Tributi, Sport, Dott. Massimiliano Porotti, il quale relaziona sulla scorta della proposta depositata agli atti.

Non registrando osservazioni da parte dei Consiglieri comunali:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.), e in particolare l'art. 20, il quale recita:

“1. ... le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. ...

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;*

ATTESO:

- Che il Piano di razionalizzazione persegue l'obiettivo di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa nonché il buon andamento dell'azione amministrativa;
- che il criterio di legittimità, che consente il mantenimento delle partecipazioni societarie viene individuato dal D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. nell'attività svolta dalla società medesima, per poi indagare su elementi economici e organizzativi dello strumento societario;
- Che la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lombardia, con la deliberazione n. 77 del 10 giugno 2020 rileva che ai fini del mantenimento della partecipazione gli Enti dovranno valutare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 4, del D.Lgs. n. 175/2016, ossia i cosiddetti “vincolo di scopo” e “vincolo di attività”;
- Che l'art. 4 comma 1, focalizzando l'attenzione sul tipo di attività rientrante nell'oggetto sociale, precisa che tali attività devono essere “strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali” (vincolo di scopo). L'art. 4, comma 2, prevede che le Amministrazioni possano costituire, acquisire o mantenere partecipazioni in società, dirette o indirette, esclusivamente per lo svolgimento delle attività elencate nel comma stesso (vincolo di attività), come riportate al par. 2 della presente relazione e che a tal fine (sempre Corte dei Conti Lombardia, Sezione Controllo, con la deliberazione n. 160 del 17 aprile 2019) “non è sufficiente che la partecipazione sia idonea a garantire il perseguimento di finalità istituzionali dell'ente, ma la stessa deve essere a tal fine indispensabile”.

CONSIDERATO:

- Che la Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei Conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- Che, quindi, questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2023;

CONSIDERATO, inoltre, che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

CONSIDERATO che l'art. 20, comma 1, del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. n. 90/2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di Amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto correttivo;
 - e) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

- f) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

EVIDENZIATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli Enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P.;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, e alla struttura di cui all'art. 15, T.U.S.P.

PRESO ATTO che il Comune di Vergiate deteneva al 31.12.2023 le seguenti partecipazioni:

- Alfa Srl, partecipata direttamente con una quota dello 0,37270;
- Prealpi Servizi in liquidazione, partecipata indirettamente tramite Alfa Srl, che detiene il 35,5629%;
- Azienda Speciale Consortile CFP Ticino Malpensa, partecipata direttamente con una quota del 20,63%;
- Azienda Speciale Servizi Sanitari di Vergiate, partecipata con una quota del 100%;

VISTA la relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione 2023 delle società partecipate dal Comune di Vergiate, di cui all'allegato A) della presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

RECEPITO il provvedimento di analisi delle partecipazioni societarie dirette ed indirette del Comune di Vergiate, predisposto secondo le schede per la rilevazione dei dati relativi alla revisione periodica e al censimento delle partecipazioni predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dallo stesso messe a disposizione e funzionale a verificare ed individuare le eventuali azioni di razionalizzazione da porre in essere, allegato B) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTI l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DATO ATTO che la presente proposta è stata esaminata nella riunione congiunta delle commissioni consiliari tenutasi in data 12/12/2024;

DATO ATTO altresì che della discussione intervenuta, preliminare alla votazione sul punto all'ordine del giorno, viene effettuata registrazione integrale e come tale custodita agli atti nonché divulgata a mezzo canale informatico giusta delibera del Consiglio Comunale n.40 del 27/09/2017 ad oggetto: "Esame ed approvazione del Regolamento per la disciplina delle attività di ripresa audiovisiva e diffusione delle sedute del Consiglio Comunale";

VISTO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso sulla presente proposta di deliberazione, dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti n.9 favorevoli e n.3 astenuti (Sigg.ri Marta Birigozzi, Gianfranco Walter Tedeschi e Sarah Carlini) espressi per alzata di mano dai n.12 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1) Di approvare la relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione 2023 delle società partecipate dal Comune di Vergiate, di cui all'allegato A) della presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di approvare l'analisi delle partecipazioni societarie dirette ed indirette del Comune di Vergiate, di cui all'allegato B) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale del presente atto, finalizzata ad adempiere alle disposizioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 in materia di razionalizzazione periodica delle società partecipate e condotta secondo le schede per la rilevazione dei dati relativi alla revisione periodica predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dallo stesso messe a disposizione;

3) Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'Ente in materia di società partecipate;

4) Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di Vergiate;

5) Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20, comma 3, del T.U.S.P.;

6) Di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Vergiate, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e s.m.i;

7) Di dare atto che il presente verbale di deliberazione viene pubblicato nel portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e s.m.i.;

SUCCESSIVAMENTE

su proposta del Presidente del Consiglio Comunale, con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai n.12 Consiglieri presenti e votanti

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera di dichiarare, attesa l'urgenza di provvedere in merito, la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 66**

Ufficio Proponente: **Ragioneria Bilancio**

Oggetto: **RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ANNO 2024- EX ART. 20, D. LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ragioneria Bilancio)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 05/12/2024

Il Responsabile di Settore

Dott.ssa Rosetta Putrino

Parere Contabile

Ragioneria Bilancio

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 05/12/2024

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Rosetta Putrino

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

IL PRESIDENTE
Rosella MONTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giorgio RICCI

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Vergiate. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ROSELLA MONTI in data 17/01/2025
GIORGIO RICCI in data 16/01/2025